

CONVENZIONE

La Federazione Cricket Italiana (di seguito: FCRI), con sede in Roma, via Dei Gracchi 278, Codice Fiscale 07413240586, nella persona del Presidente *pro tempore*, Fabio Marabini, domiciliato per la carica presso la sede legale della FCRI suddetta

e

L'Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Italiano: (di seguito: CSI) con sede in Roma, Via della Conciliazione 1, Codice Fiscale C.F. 80059280588, nella persona del Presidente *pro tempore*, Vittorio Bosio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente.

D)

che la FCrI è associazione senza fini di lucro costituita da tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche che, nell'ambito del territorio nazionale, svolgono l'attività sportiva del Cricket e che, escludendo dai propri scopi ogni fine di lucro, si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti (art. 7, Statuto Federale). La F.Cr.I. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

E)

Che la FCrI:

- è riconosciuta dal Coni, quale Disciplina Sportiva Associata, con deliberazione n. 918 del Consiglio Nazionale del Coni del 28 febbraio 1997 ed è affiliata all'International Cricket Council (ICC) e all'International Cricket Council Europe (ICC Europe);
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le discipline sportive dilettantistiche del: Cricket (hard ball), Soft Cricket (soft ball) e Indoor Cricket (indoor cricket);
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara, nonché i Dirigenti Societari;

F)

che il CSI:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 103 del 22 marzo 2005;
- è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali
- è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di ispirazione cristiana.
- è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione quale ente accreditato per la formazione del personale della scuola.

G)

che il CSI, in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

H)

che la FCRI e il CSI (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente

gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo del Cricket, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva della Cricket attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.2.1

Le Parti si impegnano a sviluppare piattaforme comuni per lo sviluppo e la crescita del Cricket, anche mediante l'organizzazione comune, condivisa o patrocinata di tornei e manifestazioni a carattere locale e nazionale

1.2.2

La FCrI si impegna a riconoscere l'affiliazione delle società affiliate al CSI, fatto salvo l'obbligo di iscrizione al registro Coni per ciascun ente sulla base della documentazione inviata dall'ente stesso. Le Parti concordano anche di sviluppare un sistema integrato che consenta una volta messo in atto, ferme restando le prerogative di ciascun ente e le caratteristiche specifiche del tesseramento agonistico e amatoriale federale, anche il riconoscimento automatico dei tesserati delle società richiedenti.

1.3

Le Parti prendono atto degli accordi preliminari intercorsi tra i propri Organi giudicanti che nel rispetto della normativa vigente hanno concordato un'unica tabella di sanzioni per le violazioni concordate indicate nell'allegato sub 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.4

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi giudicanti nei confronti dei rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.5

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Articolo 1 bis - Assicurazione e tutela sanitaria

1bis.1

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo. 2 - Attività sportiva

2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FCRI che al solo CSI senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti saranno regolate sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento" le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla Federazione Cricket Italiana (FCRI); il CSI può utilizzare i termini "Campionati Nazionali CSI" e "Rappresentativa Nazionale del CSI".

2.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di Ufficiali di Gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

Articolo 2bis - Omologazione campi di gara, attrezzi

2bis.1

Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica della FCRI/CSI in impianti sportivi e con attrezzature omologate nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla FCRI/CSI.

Articolo. 3 - Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FCRI riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione e dell'ordinamento dei Quadri Tecnici.

Il CSI, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FCRI e nel rispetto delle normative federali.

3.2

Nell'allegato sub 4, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, sono previste le modalità di partecipazione (requisiti per la partecipazione, numero di posti riservati, e costi di iscrizione) dei tesserati del CSI ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FCRI.

Articolo. 4 - Iniziative Culturali

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 5 - Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 6 - Durata

6.1

La presente Convenzione scade al 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi e non è oggetto di tacita proroga.

6.2

Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.

6.3

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Articolo 6 bis - Deposito

6bis.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FCRI e del CSI per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

La presente Convenzione si compone di n° 6 pagine oltre n° 4 allegati per un totale di n° 13 pagine.

Roma, 20 ottobre 2017


Centro Sportivo Italiano
Il Presidente Nazionale

Vittorio Bosio



Federazione Italiana Cricket
Il Presidente Federale

Fabio Marabini



ALLEGATO n° 1 - STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE

Il CSI opera su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione dei soci e dei tesserati ad ogni livello.

Ramificazione organizzativa

20 Sedi Regionali

142 Sedi territoriali

Circa 5.000 Allenatori, Animatori, Arbitri, Giudici e Dirigenti

Livelli di attività

Provinciale, regionale, nazionale

Gestione attività

Commissioni Tecniche di disciplina

Commissioni Giudicanti – Giudici unici

La FCRI opera su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione dei tesserati ad ogni livello.

Ramificazione organizzativa

21 Delegati regionali

Livelli di attività


Regionale, nazionale

Gestione attività

Giudice Sportivo Nazionale

ALLEGATO n° 2 - TABELLA DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI CONCORDATE

Le parti firmatarie della presente "Convenzione" concordano il riconoscimento di eventuali sanzioni disciplinari superiori a mesi 12 (dodici).



**ALLEGATO n° 3 - ATTIVITÀ' SPORTIVA- MODALITÀ' DOPPIO TESSERAMENTO -
CAMPI DI GARA ED ATTREZZATURE**

1

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FCRI; l'EPS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali (CSI)" e "Rappresentativa Nazionale di ... (CSI)".

2

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione sia alla FCRI che al CSI, senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazione, la partecipazione alle gare, siano esse organizzate dalla FCRI o dal CSI, potrà avvenire solo se gli atleti sono in possesso del "Doppio Tesseramento", ossia gli atleti dell'EPS devono avere anche il tesseramento per la FCRI e viceversa.

ALLEGATO n° 4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

1

La FCRI riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport e del successivo Sistema Nazionale delle Qualifiche – SNAQ -.

Qualora il CSI organizzi corsi autonomamente, rilasci attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, tali corsi non saranno riconosciuti dalla FCRI, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FCRI e nel rispetto delle normative federali.

